

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO
(art. 8, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 17.7.1992, modificata ed integrata con atto consiliare n. 116 del 5.10.1992, è divenuto esecutivo in data 30 ottobre 1992)

ARTICOLO 1 Istituzione e requisiti

ARTICOLO 2 Giuramento

ARTICOLO 3 Revoca e incompatibilità

ARTICOLO 4 Dimissioni

ARTICOLO 5 Pubblico Ufficiale

ARTICOLO 6 Trattamento economico

ARTICOLO 7 Attribuzioni e finalità

ARTICOLO 8 Diritto di accesso

ARTICOLO 9 Delibere di Giunta e di Consiglio

ARTICOLO 10 Partecipazione

ARTICOLO 11 Modalità d'intervento

ARTICOLO 12 Relazioni periodiche

ARTICOLO 13 Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia

ARTICOLO 14 Conferenza dei Difensori Civici

ARTICOLO 15 Iscrizione all'Associazione Nazionale Difensori Civici

ARTICOLO 16 Mediazione

ARTICOLO 17 Oggetto delle richieste e delle istanze

ARTICOLO 18 Dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico

ARTICOLO 19 Sanzioni per i dipendenti

ARTICOLO 20 Responsabilità del Difensore Civico

ARTICOLO 21 Strumenti

ARTICOLO 22 Libri e Registri

ARTICOLO 23 Dotazione del Provveditorato

ARTICOLO 24 Norma di rinvio

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

(art. 8, Legge 8 giugno 1990, n. 142)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 17.7.1992, modificata ed integrata con atto consiliare n. 116 del 5.10.1992, è divenuto esecutivo in data 30 ottobre 1992)

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

Istituzione e requisiti

1. L'Ufficio del Difensore Civico, istituito, ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, con le disposizioni dello Statuto dell'Ente, svolge funzioni di autorità amministrativa garante della legittimità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico, per soddisfare i requisiti di "preparazione" e di "esperienza", previsti dallo Statuto, deve:
 - possedere i requisiti per essere eletto alla carica di Consigliere Comunale;
 - avere ricoperto incarichi di Amministratore pubblico o privato, oppure aver lavorato come dirigente o funzionario in Enti pubblici o Aziende private, oppure aver svolto attività professionale o docente in discipline legate alla Pubblica Amministrazione
3. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale. L'ubicazione specifica è fissata con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 2

Giuramento

1. Il Difensore Civico - dopo l'elezione avvenuta in Consiglio comunale ai sensi delle norme dello Statuto e previa notifica di nomina che avviene con decreto di esecuzione del Sindaco - giura davanti al Sindaco prima di assumere formalmente l'incarico, osservando la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1975, n. 3.

ARTICOLO 3

Revoca e incompatibilità

1. Il Difensore Civico può essere revocato con atto motivato del Consiglio Comunale per le cause stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

2. Tuttavia, finchè resta in carica, egli non può essere candidato alle cariche seguenti:

A) Consigliere Comunale;

B) Consigliere Provinciale;

C) Consigliere Regionale;

D) Deputato o Senatore.

3. Non può, altresì, far parte dei Consigli d'Amministrazione di Enti dipendenti dal Comune (quali U.S.S.L., Aziende, Istituzioni, Consorzi, ecc.).

4. Il Difensore Civico non può essere Dirigente o Funzionario di partiti politici e, qualora lo fosse, dovrà aver rinunciato agli incarichi ricoperti all'atto dell'accettazione della nomina.

ARTICOLO 4

Dimissioni

1. Le dimissioni del Difensore Civico sono fatte pervenire al Consiglio Comunale, che provvede all'elezione del nuovo Difensore Civico entro 60 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

2. Sino al subentro del nuovo Difensore Civico il precedente svolge tutte le funzioni in regime di Prorogatio.

ARTICOLO 5

Pubblico Ufficiale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 357 del codice penale, il Difensore Civico assume la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Egli è funzionario onorario con poteri di supremazia gerarchica verso i dipendenti comunali, limitatamente alle sue funzioni.

ARTICOLO 6

Trattamento economico

1. Il Difensore Civico riceve il compenso fissato dallo Statuto del Comune, con i relativi diritti per quanto attiene a trasferte e missioni e prerogative.
2. Egli - per il periodo del mandato - ha diritto ad un'assicurazione speciale, che sarà definita nelle forme e con i criteri più idonei dalla Giunta Comunale con Compagnie di assoluta affidabilità.

CAPO II

FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 7

Attribuzioni e finalità

1. Il Difensore Civico, in base alle attribuzioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dello Statuto comunale, con la sua azione persegue le finalità seguenti:

A) segnalare abusi, cioè rilevare, sostanzialmente, il cattivo uso che l'Autorità comunale, (organi istituzionali, uffici, servizi ed enti) fa dell'esercizio delle attività amministrative, evidenziando il contrasto con lo scopo che di norma è necessario perseguire;

B) segnalare disfunzioni, cioè il cattivo funzionamento o le alterazioni dei procedimenti, che si rilevano nell'organizzazione degli uffici e dei servizi o presso istituzioni, aziende e consorzi di promanazione comunale;

C) segnalare carenze, cioè la mancanza sostanziale d'intervento nei confronti dei cittadini singoli od associati, oppure per l'assenza di regolamentazione di determinate materie o per inesistenza dei servizi comunque essenziali alla vita collettiva;

D) attivare le iniziative di cui alle lettere A), B), C), ad istanza di cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, qualora lo ritenga necessario;

E) denunciare - ove occorra - all'Autorità giudiziaria fatti od omissioni penalmente sanzionabili e di cui abbia avuto conoscenza.

ARTICOLO 8

Diritto di accesso

1. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue funzioni, esercita il diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione mediante esame ed estrazione di copie degli atti necessari.
2. Egli ha il diritto di ricevere dagli organi istituzionali e dai funzionari preposti o addetti agli uffici e ai servizi del Comune o degli Enti dipendenti tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato.

ARTICOLO 9

Delibere di Giunta e di Consiglio

1. Tutte le delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, compreso lo Statuto ed i regolamenti del Comune, debbono essere fatti pervenire, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, anche al Difensore Civico per l'esercizio della sua funzione di controllo democratico e di garanzia degli interessi generali della comunità locale.
2. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è tenuto un registro apposito per l'iscrizione cronologica delle delibere ricevute.

ARTICOLO 10

Partecipazione

1. Il Difensore Civico, su invito formale del Sindaco o suo sostituto, partecipa, quale osservatore, allorchè le adunanze non siano dichiarate segrete o vi possano ricorrere contrasti di interessi, alle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale.

ARTICOLO 11

Modalità d'intervento

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni, che abbiano in corso una pratica ovvero abbiano diretto interesse ad un procedimento amministrativo in itinere presso il Comune e/o presso gli enti o aziende da esso dipendenti, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, qualora non vengano rispettati i termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio del Difensore Civico, ove si provvederà alla protocollazione cronologica e numerica.

3. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla ricezione della istanza, può convocare direttamente il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni o per procedere congiuntamente all'esame della pratica e del procedimento.

4. Ultimato l'esame di cui al precedente comma, il Difensore Civico, d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo - non in contrasto con il regolamento di esecuzione sui tempi del procedimento amministrativo di cui all'art. 2, comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 - per la definizione della pratica e del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente ed al Sindaco o Assessore del ramo.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco o dell'Assessore del ramo o della Giunta l'inadempimento riscontrato, per i provvedimenti di competenza.

CAPO III

RAPPORTI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 12

Relazioni periodiche

1. Il Difensore Civico, ove lo ritenga opportuno, può inviare una relazione trimestrale al Consiglio Comunale allo scopo di segnalare i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni ed irregolarità, formulando suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

2. La relazione annuale del Difensore Civico è obbligatoria e deve pervenire al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

3. La relazione del Difensore Civico viene esposta all'Albo pretorio per un mese affinché tutti i cittadini possano averne notizia. Per il rilascio di eventuali copie della relazione si applicano le norme regolamentari del Comune per il diritto d'accesso, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 13

Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia

1. Il Difensore Civico del Comune segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico della Regione e della Provincia, qualora nell'esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie nell'attività amministrativa comunale delegata dalla Regione o dalla Provincia.

ARTICOLO 14

Conferenza dei Difensori Civici

1. Il Difensore Civico del Comune può partecipare alle riunioni regionali o provinciali indette ad iniziativa dei difensori civici regionale o provinciale.
2. Può altresì partecipare a riunioni nazionali indette dall'Associazione dei difensori civici o da organi pubblici.

ARTICOLO 15

Iscrizione all'Associazione Nazionale Difensori Civici

1. Il Difensore Civico può iscriversi all'Associazione Nazionale Difensori Civici per realizzare tutti i fini deontologici e di aggiornamento nell'interesse specifico dei compiti del proprio ufficio.

CAPO IV

COMPOSIZIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI CONFLITTI

ARTICOLO 16

Mediazione

1. Il Difensore Civico, qualora il Sindaco accetti, può svolgere funzioni di mediazione e ricomposizione del conflitto in sede extragiudiziale tra il Comune e il cittadino, singolo o associato, e semprechè quest'ultimo gli affidi incarico con richiesta formale.
2. La mediazione avviene con modalità informali, che possono raggiungere la forma di un'intesa scritta a cura del Difensore Civico ed accettata per il Comune dal Sindaco o Assessore al ramo e dal singolo cittadino o dal rappresentante legale dell'associazione o dell'ente interessato e da essi sottoscritta.
3. L'intesa, per essere efficace, dovrà essere formalizzata in ordinanza o delibera dell'Organo istituzionale competente per Legge e Statuto, in relazione alla materia trattata.

ARTICOLO 17

Oggetto delle richieste e delle istanze

1. Il cittadino, in forma singola o associata, o l'Ente interessato alla mediazione di cui al precedente art. 16 fa pervenire al Difensore Civico una richiesta munita degli estremi seguenti:

- a) nome e cognome
- b) data e luogo di nascita
- c) cittadinanza e residenza
- d) oggetto della richiesta descritto in forma succinta
- e) soluzione richiesta
- f) firma autografa

2. Il Difensore Civico è tenuto a rispondere entro 10 giorni in ordine alla procedibilità dell'istanza per accordo degli organi dell'ente, oppure in ordine all'improcedibilità in caso di disaccordo da parte dell'autorità comunale.

3. Gli estremi di cui al comma 1 del presente articolo sono necessari anche per le istanze di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

4. Tutte le istanze e le richieste sono presentate alla Segreteria del Difensore Civico e ad esso indirizzate.

CAPO V

STRUTTURA ORGANICA

ARTICOLO 18

Dotazione organica dell'Ufficio del Difensore Civico

1. All'Ufficio del Difensore Civico, per l'assolvimento delle funzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente Regolamento, è assegnata una dotazione organica valutata in relazione ai carichi di lavoro strutturali, funzionali, procedurali ed operativi.

2. Il personale è assegnato all'Ufficio del Difensore Civico con delibera di Giunta e con le stesse procedure può essere rimosso.

ARTICOLO 19

Sanzioni per i dipendenti

1. Qualora i dipendenti del Comune impediscano o ritardino l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico sono soggetti ai provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 51, commi 9 e 10, della Legge 8 giugno 1990, n. 142, dallo Statuto, e dal relativo Regolamento Organico del personale comunale.
2. Il procedimento disciplinare è attivato su segnalazione del Difensore Civico.

ARTICOLO 20

Responsabilità del Difensore Civico

1. In materia di responsabilità, al Difensore Civico si applicano le disposizioni dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

CAPO VI

STRUMENTAZIONE

ARTICOLO 21

Strumenti

1. L'Ufficio del Difensore Civico può avvalersi di tutti gli strumenti in dotazione al Comune, necessari all'espletamento delle sue funzioni.

ARTICOLO 22

Libri e Registri

1. Presso l'Ufficio del Difensore Civico è istituito e strutturato un apposito archivio in conformità delle leggi in materia.
2. Inoltre, è d'obbligo la tenuta del registro protocollo, del libro delle mediazioni extragiudiziali e del registro delle istanze con la soluzione delle questioni ivi descritte.

ARTICOLO 23

Dotazione del Provveditorato

1. L'Ufficio del Provveditorato del Comune mette a disposizione dell'Ufficio del Difensore Civico gli strumenti ed i mezzi di cui all'art. 21.
2. L'inventario dei beni in dotazione all'Ufficio del Difensore Civico è tenuto presso gli Uffici del Comune ed una copia è depositata presso l'Ufficio stesso che ne ha avuto l'assegnazione.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 24

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario.